 Prot. n.

**Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

**di concerto con**

**Il Ministro dell’economia e delle finanze**

**VISTO** l’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che al comma 1 istituisce a decorrere dall'anno 2013 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina (di seguito “Fondo nazionale”);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, come modificato dai successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2015 e 26 maggio 2017, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo nazionale;

**VISTO** l’articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha modificato i criteri di riparto del Fondo nazionale a decorrere dall’anno 2020 e che, al comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle Regioni a statuto ordinario;

**CONSIDERATO** che lo stanziamento a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è complessivamente pari a 4.989.554.000,00 euro per l’anno 2022;

**CONSIDERATO** chel’articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che “*al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia, in relazione all'assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della città antica, è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della città di Venezia*”;

**CONSIDERATO**, pertanto, che lo stanziamento del Fondo nazionale sul citato capitolo 1315, finalizzato al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, al netto dell’assegnazione al trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia di cui al precedente capoverso, è di 4.974.554.000,00 euro per l’anno 2022 e che tale stanziamento è comprensivo degli importi autorizzati dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per l’esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024), ai sensi di quanto disposto dall’articolo 21, comma 2-ter, della legge n. 196 del 2009, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022;

**CONSIDERATO** che con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 64 del 21 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 7 aprile 2022, n. 845, è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario un’anticipazione dell’80 per cento del Fondo nazionale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, pari complessivamente a euro 3.978.648.289,20, al netto dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo nazionale, destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, originariamente previsto dalla lettera e-bis) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge n. 50 del 2017;

**VISTO** il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*”, che all’articolo 8 ha introdotto disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale ed in particolare:

* al comma 1, ha modificato la nomenclatura dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale in “Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile”;
* al comma 5, ha modificato l’importo del Fondo nazionale da destinare alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed ha previsto che “*per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, per l'implementazione e lo sviluppo della banca dati dell'Osservatorio, nonché per il conferimento degli incarichi di cui al comma 4, all'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui*”;

**TENUTO CONTO**, pertanto,che lo stanziamento da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, al netto della quota per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 pari ad euro 5.200.000,00, ammonta ad euro 4.969.354.000,00;

**CONSIDERATO** che il comma 6, dell’articolo 8, del predetto decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, ha previsto che "*per promuovere la sperimentazione di servizi di sharing mobility, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, lo 0,3 per cento della dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinato al finanziamento di specifici progetti individuati con uno o più decreti adottati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*”;

**CONSIDERATO** che il comma 7 del citato articolo 8 ha definito la nuova ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2022 sul Fondo nazionale nei seguenti termini:

a) quanto ad euro 4.879.079.381,00 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, senza l'applicazione di penalità e applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2013;

b) quanto ad euro 75.350.957,00 secondo le modalità ed i criteri che tengono conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) quanto ad euro 14.923.662,00 per le finalità di promozione dei servizi di *sharing mobility* di cui al comma 6;

d) quanto a euro 5.200.000,00 per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

**CONSIDERATO** che la quota del Fondo nazionale da ripartire con il presente decreto ammonta ad euro 4.954.430.338,00, al netto delle risorse finalizzate secondo quanto previsto nei precedenti capoversi;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del successivo comma 8, dell’articolo 8, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, le quote di anticipazione per l’anno 2022, assegnate con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 64, del 21 marzo 2022, sono state erogate entro il previsto termine del 31 luglio 2022 con i Decreti Dirigenziali n. 117 dell’11 aprile 2022, n. 123 del 21 aprile 2022 e n. 211 del 10 giugno 2022;

**VISTO** l’articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, in particolare, ha modificato il disposto dell’articolo 27, comma 2 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, prevedendo che *“Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019”*;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2018, n. 157, con il quale sono stati individuati i criteri per determinare i costi standard unitari di all’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**RITENUTO** opportuno individuare indicatori di carattere generale, di facile applicazione, per la determinazione dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale al fine di consentire la sollecita ripartizione delle risorse stanziate nell’esercizio 2022;

**TENUTO CONTO** che gli indicatori in parola hanno rilevanza solo ai fini della ripartizione delle risorse stanziate nel richiamato esercizio 2022 e che indicatori di maggior dettaglio potranno essere meglio individuati, a seguito di una attività istruttoria più complessa, in applicazione dell’art. 27, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 a decorrere dall’esercizio 2023;

**RITENUTO** opportuno, a seguito di istruttoria con le Regioni, ripartire il 50 per cento della quota pari a euro 75.350.957,00, di cui al citato articolo 8, comma 7, lettera b), sulla base “dei livelli adeguati dei servizi” e il rimanente 50 per cento sulla base dei “costi standard”;

**RITENUTO,** altresì, opportuno ripartire la quota assegnata con il criterio dei costi standard per un 50 per cento, pari aeuro 18.837.739,25, tenendo conto dei servizi finanziati dal solo Fondo nazionale e per il residuo 50 per cento tenendo conto anche dei servizi cofinanziati dalle Regioni;

**VISTA** la nota n. 327 del 11 novembre 2022, con la quale l’Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all’applicazione degli indicatori inerenti ai livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

**VISTA** la nota n. 328 del 11 novembre 2022, con la quale l’Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all’applicazione del disposto del decreto n. 157 del 28 marzo 2018 inerenti ai costi standard;

**VISTA** la nota n. 331 del 14 novembre 2022, con la quale l’Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all’applicazione del disposto del comma 2 bis dell’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall’articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

**CONSIDERATO** che la quota del Fondo nazionale, pari ad euro 4.879.079.381,00, deve essere ripartita tra le Regioni a statuto ordinario per l’esercizio 2022 applicando le percentuali indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, che modifica la tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, come previsto dall’intesa sancita in Conferenza Unificata, nella seduta del 5 agosto 2014;

**VISTA** l’intesa della Conferenza Unificata del ……….;

***DECRETA***

**Art. 1**

**(Riparto del Fondo nazionale)**

1. Per l’anno 2022 le risorse del Fondo nazionale di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al netto della quota di euro 14.923.662,00, destinata alla sperimentazione dei servizi di *sharing mobility*, sono pari complessivamente ad euro 4.959.630.338,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le Regioni a statuto ordinario al netto della quota pari ad euro 5.200.000,00 destinata all’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. La ripartizione delle risorse pari a euro 4.954.430.338,00 è effettuata ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, nei seguenti termini:

1. per euro 4.879.079.381,00 secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, come da tabella 1:



1. per euro 75.350.957,00 secondo i criteri stabiliti ai successivi articoli 2 (Costi standard) e 3 (Livelli adeguati dei servizi).

**Art. 2**

**(Costi standard)**

1. In applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2018, n. 157, con il quale sono stati individuati i criteri per determinare i costi standard unitari per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, una quota pari ad euro 37.675.478,50 è ripartita fra le Regioni a statuto ordinario secondo gli importi indicati nella tabella 2:



2. La ripartizione di cui alla tabella 2 è effettuata, come meglio evidenziato nell’allegato n. 1, tenendo conto, per euro 18.837.739,25, dei servizi finanziati dal solo Fondo nazionale e per i residui euro 18.837.739,25 tenendo conto anche dei servizi cofinanziati dalle Regioni.

**Art. 3**

**(Livelli adeguati dei servizi)**

1. In applicazione dei criteri, degli indicatori e degli algoritmi, di cui all’allegato n. 2, in via sperimentale ed esclusiva per l’esercizio 2022, una quota pari ad euro 37.675.478,50 è ripartita fra le Regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla tabella 3:



2. I criteri, gli indicatori e gli algoritmi, di cui al comma 1, sono individuati sulla base degli elementi disponibili per poter procedere in tempo utile alla ripartizione delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per l’esercizio 2022. A decorrere dall’anno 2023 si procederà, ove necessario sulla base di nuove istruttorie, alla definizione di ulteriori criteri, indicatori e algoritmi al fine di dare applicazione all’articolo 27, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

**Art. 4**

**(Effetti pedaggio infrastruttura)**

1. In applicazione del disposto di cui all’articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha modificato l’articolo 27, comma 2 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, tenuto conto dei dati di cui all’allegato n. 3, la ripartizione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), è modificata secondo gli importi di cui alla tabella 4:



2. Ai fini del riparto, di cui al comma 1, la compensazione tra i maggiori o i minori oneri sostenuti complessivamente dalle Regioni nel 2021 per l’adeguamento dei canoni per il pedaggio infrastrutture è effettuata con i seguenti criteri, specificati nell’allegato 3:

a) il 50 per cento dell’avanzo da minor onere complessivo è ripartito tra tutte le Regioni secondo la quota storica di accesso al Fondo nazionale di cui alla tabella 1;

b) il restante 50 per cento è ripartito tra le sole Regioni che hanno registrato minori costi di pedaggio in proporzione ai minori oneri medesimi, sino alla concorrenza del maggior onere complessivamente registrato.

**Art. 5**

**(Ripartizione definitiva delle risorse stanziate sul Fondo nazionale)**

1. In applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, il Fondo nazionale, per una quota pari ad euro 4.954.430.338,00, è ripartito secondo gli importi indicati nella tabella 5:



2. Il saldo da erogare alle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio 2022, a valere sul Fondo nazionale, è determinato secondo gli importi di cui alla tabella 6. Il saldo è ottenuto tenendo conto degli importi relativi:

a) all’anticipazione dell’80 per cento, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 21 marzo 2022, n. 64;

b) alle quote da decurtare alle risorse assegnate alle Regioni Lazio, Umbria e Basilicata in applicazione del decreto interministeriale del 1° dicembre 2017, n. 561, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2018 n. 537, che ha stabilito che le decurtazioni da applicare alle citate Regioni devono essere rateizzate in 8 rate a decorrere dall’anno 2018. Le decurtazioni sono redistribuite tra le Regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, con le medesime percentuali di cui all’articolo 1.



3. Gli importi, di cui al comma 2, tabella 6, colonna f, sono impegnati ed erogati in favore di ciascuna Regione con successivi provvedimenti dirigenziali.

|  |  |
| --- | --- |
| IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  IL MINISTRO DELL’ECONOMIA  E DELLE FINANZE |